

Legge regionale 08 giugno 2012 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

## **Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.**

### **CAPO II**

#### *GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE*

#### **Art. 17**

##### *(Incarichi di gestione)*

- 1.** Le risorse finanziarie del Fondo destinate a investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 252/2005, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti massimi consentiti.
- 3.** Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 in modo da assicurare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di amministrazione il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sana e prudente gestione degli investimenti, anche di quelli socialmente responsabili.
- 4.** Le politiche di gestione del Fondo possono favorire gli investimenti nelle attività economiche operanti sul territorio regionale, ovvero di interesse strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia.
- 5.** I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
- 6.** Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di

gestione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 e delle delibere assunte in materia di politiche di investimento.

7. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

## **Art. 18**

*(Banca depositaria)*

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 252/2005.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

## **Art. 19**

*(Conflitti di interesse)*

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

## **Art. 20**

*(Gestione amministrativa)*

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a)** la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b)** la tenuta della contabilità;
- c)** la raccolta e gestione delle adesioni;
- d)** la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e)** la gestione delle prestazioni;
- f)** la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g)** la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h)** gli adempimenti fiscali e civilistici.

**2.** Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

**3.** Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

**4.** Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

**5.** La Regione è autorizzata a supportare in maniera diretta e/o indiretta il Fondo per le attività di avviamento e gestione, anche mediante la messa a disposizione di personale proprio.

## **Art. 21**

*(Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio)*

**1.** Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri

contabili richiesti dalla COVIP.

**2.** Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei revisori.

**3.** Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

## **Art. 22**

### *(Esercizio sociale e bilancio di esercizio)*

**1.** L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**2.** Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei revisori.

**3.** Il bilancio, le relazioni degli amministratori e del Collegio dei revisori devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.